



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai magistrati

Dott. Emmanuele Agostini	Presidente
Dott. Davide Rizzuti	Giudice rel.
Dott. Antonio Albenzio	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato IOPPOLI SOFIA nata a Crotone il 06/08/1961 ed ivi residente alla Via Firenze n.70, Codice Fiscale PPLSFO61M46D122A nel procedimento R.G. n. 14/2023 sub 1.

Visto il ricorso diretto all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, all'apertura della liquidazione controllata, depositato in data 14/04/2023 e integrato il successivo 18/04/2023 da IOPPOLI SOFIA, assistita dall'Avv. Maria Esposito e dai professionisti facenti funzioni OCC dott. Vincenzo Drammis, dott. Damiano Falco, dott. Emilio Mesoraca.;

ritenuto in via preliminare che l'istante non possa accedere alla procedura di sovraindebitamento proposta in via principale stante il difetto dell'elemento soggettivo rappresentato dalla necessità di integrare la qualifica di consumatore;



considerato in proposito che il codice della crisi di impresa, in ordine all'annosa questione relativa ai contorni della nozione di consumatore, ha preso specifica posizione enunciando all'art. 2 lett. e) che è da ritenersi consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali"*;

rilevato che nel caso di specie la massa debitoria ammonta ad un valore di oltre due milioni di euro e risulta quasi totalmente composta da garanzie fideiussorie rilasciate dalla proponente IOPPOLI SOFIA nella sua qualità di socia accomandante della Francesco Ioppoli Eredi S.a.s. di Anania Giuseppina (titolare del 100% delle quote sociali della Masseria del Marchesato S.r.l., altra compagine alla quale la IOPPOLI ha reso garanzie di tipo personale);

ritenuto di conseguenza che i debiti non possono dirsi estranei a quelli sociali;

ritenuto che non può neppure accedersi ad un'interpretazione del tipo di quella resa dalla proponente circa l'estraneità della IOPPOLI dalle dinamiche gestorie della società;

ritenuto che in coerenza con la natura di socio della compagine Francesco Ioppoli Eredi S.a.s. di Anania Giuseppina, la IOPPOLI ha partecipato allo scopo di lucro soggettivo, proprio delle società commerciali, garantendo personalmente le linee di credito concesse alla s.a.s. così assistendo attivamente alle scelte gestorie della medesima (tale infatti è la scelta di accedere ad importanti volumi di credito bancario), sicché non può sostenersi la sua l'estraneità all'attività imprenditoriale;



considerato infine che anche la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'aderire ad un'impostazione che limiti entro confini ben delineati la nozione di consumatore;

rilevato infatti che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, con la sentenza n. 1869 del 2016 la Suprema Corte ha limitato l'ambito di applicazione della nozione di "*consumatore abilitato al piano*", ritenendo che "*è da ritenersi consumatore solo la persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta del Piano, per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni legati allo sviluppo della propria personalità sociale ma senza effetti diretti in un'attività d'impresa o professionale propria*";

ritenuto dunque, in definitiva, che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposta in via principale, sia da ritenersi inammissibile per difetto dell'elemento soggettivo;

ritenuto, per contro, che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata in ordine alla quale sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di una rilevantissima esposizione debitoria complessiva di €2.123.622,31, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto da alcuni immobili aventi un valore complessivo di €124.416,00 e da un limitato apporto di finanza interna ed esterna;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato che, quanto alla nomina del Liquidatore, sussistono giustificati motivi per non individuarlo nei professionisti facenti funzioni OCC;

ritenuto opportuno individuare il Liquidatore tra i professionisti iscritti all'albo dei curatori che hanno maturato consolidata esperienza nella gestione delle procedure concorsuali di natura liquidatoria, anche in considerazione delle plurime criticità conseguenza diretta della innovata disciplina della materia concorsuale;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA

Inammissibile la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per difetto dell'elemento soggettivo.



**DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

dei beni di IOPPOLI SOFIA nata a Crotone il 06/08/1961 ed ivi residente alla Via Firenze n.70, Codice Fiscale PPLSFO61M46D122A.

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **DAVIDE RIZZUTI**;

Liquidatori l'avv. **LUCA ALBERTO TRICOLI** e il dott. **ALDO SINISCALCHI**, noti all'ufficio;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura



della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo il disposto dell'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), **che IOPPOLI SOFIA, tenuto conto dei redditi percepiti dal nucleo familiare (composto dal solo marito il quale percepisce una retribuzione lorda mensile di euro 2.200,00) e delle necessità del medesimo, possa trattenere per le necessità familiari una quota parte della retribuzione individuata nella misura di €900,00 mensili e che la restante parte della retribuzione (unitamente all'intera tredicesima mensilità ed eventuale quattordicesima) dovrà**



essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero modificarsi significativamente le condizioni reddituali di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;



- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;



che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 3 maggio 2023.

Il Giudice estensore

dott. Davide Rizzuti

Il Presidente

dott. Emmanuele Agostini



